

Codice A1816B

D.D. 12 giugno 2025, n. 1174

R.D. 523/1904 - P.I. 7679 - Autorizzazione idraulica per manutenzione idraulica delle opere di presa del canale Gamberera nel torrente Pesio nei comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei.
Richiedente: Consorzio Irriguo Gamberera - Mondovì.



ATTO DD 1174/A1816B/2025

DEL 12/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 7679 - Autorizzazione idraulica per manutenzione idraulica delle opere di presa del canale Gamberera nel torrente Pesio nei comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei.

Richiedente: Consorzio Irriguo Gamberera - Mondovì

Premesso che:

- in data 10/04/2025, con nota acquisita al prot. n. 15311/A1816B, il Consorzio Irriguo Gamberera, con sede legale in Mondovì, c/o Consorzio Irriguo Brobbio Pesio - Via G.B. Cottolengo 13, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori per il ripristino delle prese irrigue nell'alveo del torrente Pesio, nei comuni di Chiusa di Pesio e Pianfei (CN) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. Il consorzio irriguo ha titolarità a derivare in virtù del DM 7344 del 31/12/1932, attualmente in fase di rinnovo.

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Daniele Cerato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo (file: *A_rel_tecnica.pdf.p7m*; *B_inquadramenti.pdf.p7m*; *C_plan_prgc.pdf.p7m*; *D.1_dettaglio_monte_compressed.pdf.p7m*; *D.2_dettaglio_valle_compressed.pdf.p7m*; *E_accesso_alveo.pdf.p7m*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e consistente nella realizzazione di due sbarramenti di materiale sciolto e disostruzione del canale in corrispondenza delle opere di presa:

- di monte, posta circa 300 m a valle del ponte per Cascina Economia, in corrispondenza delle particelle 33-34 del Foglio 4 del C.T. del comune di Chiusa di Pesio;
- di valle, sita a monte del vecchio ponte della strada comunale per Beinette, in comune di Pianfei, in corrispondenza della particella 373 del Foglio 13 del C.T. del comune di Pianfei.

Considerato che in funzione della tipologia dei lavori in questione, costituiti dalla manutenzione di prese irrigue, l'istanza in oggetto è volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di

movimentazione materiale litoide presente in alveo per il ripristino degli sbarramenti in materiale sciolto per la derivazione irrigua concessionata.

Si ritiene pertanto che, nei termini di validità della presente autorizzazione, i lavori finalizzati al ripristino alle condizioni di progetto potranno essere ripetutamente effettuati in caso di sopraggiunte necessità dovute a fenomeni di asportazione e/o sovralluvionamento cagionati dalle piene stagionali, sempre nel rispetto delle normative di Settore vigenti.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 16877/A1816B del 17/04/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011) all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- essendo trascorsi 30 giorni senza riscontro, si intende acquisito il parere di competenza dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

- è stata effettuata in data 05/06/2025 visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato l'esito favorevole del sopralluogo e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione degli interventi di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Dato atto che per gli interventi di manutenzione in argomento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- art. 42 del R.D. n. 1775/1933;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale 10/R/2022;
- artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il richiedente Consorzio irriguo Gamberera, con sede legale in Mondovì, ad eseguire i lavori di movimentazione di materiale litoide per la manutenzione delle n.2 prese irrigue nell'alveo del torrente Pesio, nei comune di Chiusa di Pesio e Pianfei, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- b. la movimentazione dovrà interessare esclusivamente il materiale di sovralluvionamento e non dovranno essere eseguite attività di scavo con abbassamento del fondo alveo;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo e di sponda come descritto nel progetto;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del succitato Settore;
- e. dovrà essere rispettato il D.P.G.R. Regione Piemonte 27/12/2021, n.14/R – Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- f. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.;
- g. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua, pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- k. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...);
- m. i lavori di manutenzione idraulica in argomento, potranno essere eseguiti ripetutamente nel periodo di validità della presente Determinazione, ovvero anni 3 (tre) dalla data del provvedimento, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale - Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal Committente;
- n. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico regionale - Cuneo l'inizio dei lavori con congruo anticipo e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- o. nel periodo di validità della presente autorizzazione, il richiedente potrà procedere a effettuare eventuali ulteriori interventi manutentivi, per il ripristino delle condizioni al progetto autorizzato,

comunicando in analogia al punto precedente l'inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Al termine dei lavori, dovrà essere inviata la dichiarazione del D.L. corredata da documentazione fotografica dei lavori eseguiti;

- p. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:
Maria Grazia Gallo
Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba